



Comune di MONTECALVO IN FOGLIA
Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO
per la Disciplina delle
Fiere

L.R. Marche n. 27/2009 – Tit. I – Capo II – artt. da 33 a 46
Reg. Regionale, approvato con DGR n. 872 del 20/06/2011

Approvato con delib. C.C. n. 39 del 20/10/2011

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

ARTICOLO 1 - OGGETTO.

1. Il presente **Regolamento**, unitamente alle disposizioni della Legge Regionale 10 Novembre 2009, n.27, (da ora “L.R.”) e del regolamento per l’attuazione del Titolo II, Capo II della L.R: Marche n. 27/2009, approvato con DGR n. 872 del 20/06/2011, recante norme in materia di “Commercio su aree pubbliche” (da ora “Reg.”) e di ogni altra norma vigente in materia per quanto applicabile, **disciplina l’esercizio del Commercio su Aree pubbliche svolto nel territorio comunale su posteggi dati in concessione decennale o giornaliera per lo svolgimento dell’attività nelle Fiere** che si tengono nel territorio comunale.

2. Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente regolamentazione vigente nel Comune per la disciplina del settore di cui trattasi, ed entra in vigore al momento della esecutività della relativa Delibera di approvazione.

TITOLO I : FIERE

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI.

1. Ai sensi dell'art. 33 - comma 1- della L.R. si intende:

- Per “**Fiera**” la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il Commercio su Aree Pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività - (L.R., art.33 - comma 1 – lettera o);
- Per “**Fiera Specializzata**” si intende la manifestazione in cui per il novanta per cento dei posteggi le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini, e per il dieci per cento sono merceologie di servizio alla Fiera stessa (L.R., art.33 - comma 1 – lettera p);
- Per “**Fiera del commercio equo e solidale**”, quelle riservate a coloro che sono iscritti nel registro di cui alla L.R. n° 8/2008 (L.R., art. 33, comma 1 – lettera q);;
- Per “**Manifestazione commerciale a carattere straordinario**”, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive (L.R., art. 33 – comma 1 – lettera r);
- Per “**Fiera Promozionale**”, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche o sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive (L.R., art. 33 – comma 1 – lettera s);
- Per “**Spunta in una Fiera**”, l'appello per l'assegnazione dei posteggi liberi (L.R., art. 33 – comma 1 – lettera t);
- Per “**Presenze effettive in una Fiera**”, il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività (L.R., art. 33 – comma 1 – lettera u);
- Per “**Presenze di spunta in una Fiera**”, il numero di volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività (L.R., art. 33 – comma 1 – lettera v);
- Per “**Posteggio**” la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività (L.R., art.33 - comma 1, lettera m);

ARTICOLO 3 - AREE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FIERE.

1. Le aree destinate dal Comune allo svolgimento delle Fiere , la loro ampiezza complessiva, il numero e la superficie dei posteggi, le aree ed i posteggi eventualmente riservati agli agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti, la quota di posteggi eventualmente riservata a soggetti svantaggiati, i posteggi aggiuntivi per operatori comunitari, altre riserve, sono quelli individuati negli allegati elaborati cartografici completi di prospetti riepilogativi di seguito elencati:

■ **TAVOLA n. 1: Area destinata allo svolgimento della Fiera “DI PRIMAVERA”**

Scala 1:..... / 1:.....

2. Entro il 30 Giugno di ogni anno il Comune invia al Servizio competente della Regione la situazione relativa alle Fiere che si svolgono nel Comune, con l’indicazione delle notizie di cui all’Art. 37 - comma 2 - della L.R.

3. In caso di conferma integrale delle informazioni già in possesso della Regione Marche, la comunicazione si intende esperita con l’ultima nota trasmessa.

ARTICOLO 4 - CARATTERISTICHE DELLE FIERE.

1. Nel Comune di **Montecalvo in Foglia** è regolarmente istituita e si svolge una Fiera annuale (espressamente confermata con il presente atto), sull’area appositamente destinata, come individuato nella allegata Tavola n.1, con le caratteristiche complessive di seguito dettate:

FREQUENZA: annuale;

LUOGO DI SVOLGIMENTO: Loc. Ca’Gallo;

PERIODO: Fiera di Primavera: seconda domenica di aprile;

POSTEGGI PREVISTI: n. 156 di cui due (2) riservati agli agricoltori, dislocati e dimensionati come indicativamente riportato nella planimetria e nel tabulato di cui alla allegata TAV. n.1;

ORARI DI VENDITA: dalle ore 8,00 alle ore 19,00

ARTICOLO 5 - MODIFICHE DEI POSTEGGI - SPOSTAMENTO DELLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLE FIERE.

Regolamento per la disciplina delle Fiere

1. La **modifica della dislocazione** dei posteggi, **l'aumento o la diminuzione del numero di posteggi**, lo **spostamento della data di svolgimento** di una Fiera, possono essere disposti (L.R., art. 36 - comma 1) con atto del Comune, sentite le Organizzazioni dei Consumatori e delle Imprese del Commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, aggiornando conseguentemente la Planimetria ed il Prospetto relativi all'area della Fiera di cui trattasi.

2. I posteggi previsti nella allegata TAV.n.1 potranno essere variati nella localizzazione planimetrica e/o nelle dimensioni, sia per cause di forza maggiore che per intervenute variazioni delle situazioni strutturali, temporanee o permanenti, con apposita Determinazione del Responsabile del Settore competente.

3. Ogni variazione nella situazione relativa alle Fiere dovrà essere comunicata al Servizio competente della Regione, ai sensi dell'Articolo 37, comma 2, della L.R., entro il 30 giugno.

ARTICOLO 6 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.

1. L'ottanta per cento (80%) dei posteggi nelle Fiere che si svolgono almeno una volta l'anno nel Comune può essere assegnato per un periodo di dieci anni , rinnovabile, agli operatori che hanno operato nella Fiera di cui trattasi almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, e che ne facciano regolare richiesta nei modi e nei tempi previsti da apposito bando comunale secondo i criteri di priorità di cui all'art. 39, comma 2 della L.R. (L.R., art.39 - comma 9) – Art. 12, commi 1 e 2, del Reg.

2. Il Comune, anche prima della scadenza della concessione decennale, può emanare, sempre nell'ambito dell'80 per cento, un nuovo bando per i posteggi resisi liberi per rinuncia, revoca o di nuova istituzione. Le domande, presentate dagli operatori che hanno operato almeno tre anni nell'ultimo quinquennio nei modi e nei tempi previsti dal bando comunale, sono esaminate in base ai criteri di priorità, per quanto compatibili, dell'articolo 41, comma 5, della L.R., (Art. 12, comma 9 del Reg.).

3. Per le domande di concessione dei Posteggi liberi nelle Fiere gli operatori interessati debbono inviare a mezzo lettera raccomandata, o Posta Elettronica Certificata (PEC) o presentare direttamente al Comune, domanda di concessione almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della Fiera (L.R., art.39 - comma 3).

Regolamento per la disciplina delle Fiere

4. Per l'utilizzo del Posteggio gli operatori devono essere in possesso di regolare concessione in corso di validità, contenente l'indicazione della Fiera, il numero identificativo del Posteggio, la superficie assegnata ed il periodo di validità.

5. La concessione del posteggio nella Fiera è limitata ai giorni previsti per lo svolgimento della Fiera stessa.

6. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio nella stessa Fiera ad esclusione di chi subentri nell'attività di altre aziende già operanti nella stessa fiera (L.R., art. 39 – comma 16);

7. La concessione di Posteggio:

- Può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune (Art.27 - comma 5 del Reg.)
- Decade quando l'operatore non partecipa alla Fiera per tre anni, esclusi i casi, previa comunicazione, di malattia, gravidanza (L.R., art.39 - comma 10), ed in tutti i casi in cui si verifichi il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività (L.R., art.41 - comma 7 – lettera d e comma 8);
- Deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti al controllo.

8. Si applicano alle aree delle Fiere, per quanto compatibili, le disposizioni previste per i posteggi nei Mercati dal vigente “Regolamento per i Mercati”.

ARTICOLO 7 - CRITERI DI PRIORITA' PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE (ESCLUSE LE CONCESSIONI DECENNALI)

1. Per ogni Fiera, in base alle domande pervenute, il Comune redige la **Graduatoria**, che dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio on line almeno venti giorni prima della data di svolgimento della Fiera di cui trattasi. Dopo la formulazione della graduatoria non sono accoglibili modifiche relative a subentro per affitto di azienda (L.R., art.39 - comma 4). Gli ambulanti inseriti nella graduatoria provvisoria o quelli esclusi potranno presentare ricorsi o osservazioni entro il termine di pubblicazione (20 gg.). Esaminati gli eventuali ricorsi, il comune pubblica all'Albo Pretorio on line, la graduatoria definitiva.

La graduatoria viene formata, nel rispetto delle riserve eventualmente previste per la Fiera, tenendo conto, nell'ordine, delle seguenti priorità (L.R., art.39 - comma 2) :

Regolamento per la disciplina delle Fiere

- a) Maggior numero di presenze effettive nella Fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio riferita ad una specifica Autorizzazione amministrativa;
- b) Anzianità dell'attività di Commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
- c) Certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- d) Istanza presentata da imprenditrici donne.

La convocazione degli ambulanti utilmente collocati nella graduatoria, per la scelta del posteggio, con l'indicazione del giorno, orario, eventuale allaccio illuminazione pubblica, tariffe ed ogni altra informazione utile, potrà essere effettuata con le seguenti modalità:

- a) invio di lettera al domicilio dell'ambulante o sede della ditta;
- b) pubblicazione di apposito avviso nel sito web del comune e all'Albo Pretorio on line.

2. L'operatore convocato è tenuto a presentarsi personalmente per la scelta del posteggio ovvero a delegare per iscritto persona di propria fiducia, (Art. 12, comma 6 del Reg). E' ammessa anche la delega alla struttura competente comunale. Contestualmente alla scelta del posteggio l'ambulante o il suo delegato è tenuto a versare il canone di concessione e la TOSAP nelle misure stabilite annualmente dal Comune. In caso di delega alla struttura comunale il pagamento dovrà essere già stato effettuato secondo le modalità stabilite dal Comune.

3. L'operatore che non si presenta nel termine e con le modalità previste dal Comune è considerato rinunciatario, Art. 12, comma 7 del Reg.

4. Gli operatori già assegnatari di un'autorizzazione ai sensi del presente articolo possono comunque partecipare ai bandi successivi per ottenere un miglioramento rispetto al posteggio già assegnato (Art. 12, comma 10 del Reg).

ARTICOLO 8 - SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DECENNALE DEL POSTEGGIO

1. La concessione decennale del posteggio è trasferita automaticamente al soggetto che dimostri di aver acquisito o preso in gestione l'Azienda commerciale, o un ramo d'Azienda, il cui titolare aveva in concessione il posteggio di cui trattasi, sempreché il nuovo intestatario sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

2. Nei casi di subingresso la durata della Concessione che viene rilasciata al subentrante rimane invariata rispetto a quella originariamente rilasciata al cedente.

3. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'Azienda o di un ramo d'Azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (e della relativa autorizzazione con la quale sono

Regolamento per la disciplina delle Fiere

state effettuate le presenze nelle varie fiere), per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti fermo il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 58 della L.R., (Art. 25, comma 1, Reg.).

4. Nei casi di cui al comma precedente, il subentrante comunica l'avvenuto subentro al Comune entro trenta giorni dall'acquisizione del titolo.

5. In caso di trasferimento per atto tra vivi, il subentrante deve allegare alla comunicazione di cui al comma precedente l'originale o copia autentica dell'autorizzazione interessata e la copia del contratto di cessione o gestione d'azienda, nonché l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti morali e professionali (Art. 25, comma 3, Reg.).

6. In caso di trasferimento a causa di morte, il subentrante deve allegare atto notorio da cui risulti l'avvenuta accettazione dell'eredità, l'originale o copia autentica dell'autorizzazione interessata, nonché un'autocertificazione circa il possesso dei requisiti morali e professionali (Art. 25, comma 4, Reg.).

7. Il subentrante per causa di morte in un'attività del settore alimentare ha la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività per ulteriori dodici mesi al fine di ottenere i requisiti di cui all'art. 9 della l.r. 27/2009 (Art. 25, comma 9, Reg.).

8. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di proprietà nell'assegnazione del posteggio posseduti dal cedente , a eccezione della data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche (Art. 25, comma 10, Reg.).

9. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione entro trenta giorni dal suo verificarsi al Comune competente per territorio (Art. 25, comma 11, Reg.).

ARTICOLO 9 - ASSEGNAZIONI DEI POSTEGGI NON OCCUPATI.

Regolamento per la disciplina delle Fiere

1. I posteggi non occupati, all'orario fissato per l'inizio della Fiera, dai titolari delle relative concessioni possono essere assegnati ai soggetti legittimati ad esercitare l'attività, procedendo in primo luogo ad esaurirli tra gli operatori presenti alla Fiera e già inseriti nella Graduatoria formata sulla base delle richieste di concessione di posteggio presentate al Comune.

2. Esaurita tale Graduatoria i restanti posteggi liberi saranno assegnati agli operatori che non hanno presentato domanda di concessione del posteggio nella Fiera di cui trattasi, o comunque non inseriti nella specifica Graduatoria, ma che sono presenti nella giornata in cui la Fiera stessa ha inizio, secondo i seguenti criteri di priorità (L.R., Art.39 - comma 8), nell'ordine di seguito riportato:

- a) Maggior numero di presenze effettive nella Fiera;
- b) Maggior numero di presenze per spunta di cui all'apposito registro comunale;
- c) Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese relativamente all'attività di Commercio su Aree Pubbliche

3. Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze, effettive e di spunta è attestato dall'organo comunale competente sulla base di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione alla Fiera di cui trattasi.

4. Nel caso di subingressi vengono trasferiti agli operatori subentranti i titoli di priorità posseduti dai cedenti, ad eccezione della data di inizio dell'attività (Art. 25, comma 10 del Reg.).

5. In base all'ordine di priorità ciascun operatore ha la facoltà di scegliere il posteggio tra quelli disponibili, in osservanza delle norme dettate dal presente Regolamento anche, eventualmente, per quanto concerne eventuali riserve.

6. L'assegnazione temporanea dei posteggi disponibili verrà effettuata sull'area della Fiera e/o presso la sede municipale con inizio all'ora fissata come termine per l'allestimento dei banchi.

ARTICOLO 10 - AMMISSIONE ALLE FIERE.

1. Possono essere ammessi alle Fiere i titolari di Autorizzazione regolarmente rilasciata e valida per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

2. Possono altresì essere ammessi alle Fiere, qualora nella stessa siano previsti posteggi appositamente riservati, anche (L.R. art. 35 - comma 1, lettera o - e art. 9, comma 3 del Reg.):

Regolamento per la disciplina delle Fiere

- le merceologie mancanti o carenti nel limite massimo del 5 per cento dei posteggi;
- gli operatori comunitari, al fine di incrementare lo scambio e l'integrazione;
- le persone svantaggiate, in percentuale non superiore al 10% per cento dei posteggi;
- gli imprenditori agricoli, agli artigiani, ai mestieranti (anche già registrati ai sensi dell'articolo 121 del TULPS), alle associazioni senza scopo di lucro, agli hobbisti e a chi vende o espone le proprie opere d'arte;
- le associazioni, agli enti, alle cooperative e alle imprese del commercio equo solidale, iscritti nel registro di cui alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 (Interventi di sostegno e promozione del commercio equo solidale).

ARTICOLO 11 - USO DEL POSTEGGIO.

1. Nell'ambito della stessa Fiera nessun operatore, anche se titolare di più Autorizzazioni, può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, ad eccezione degli operatori che fossero già titolari di più posteggi alla data di entrata in vigore della L.R. e di chi subentri nella attività di altre Aziende già operanti nella stessa fiera (L.R., Art.39 - comma 16) con titolarità di più posteggi, di Società di persone cui siano conferite Aziende operanti nella stessa Fiera, qualora abbiano ottenuto concessione per i posteggi di cui erano titolari.

2. Ogni operatore ha diritto di porre in vendita nel posteggio assegnato tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie e/o delle prescrizioni e limitazioni dettate dalle norme vigenti.

3. E' vietata la collocazione a terra della merce posta in vendita, ad eccezione di animali vivi, piante e fiori, macchinari, mobili, arredamento e simili.

4. Ogni operatore deve tenere esposto in modo ben visibile un documento dal quale risultino gli estremi dell'Autorizzazione e della Concessione di posteggio.

5. L'Autorizzazione amministrativa relativa al posteggio concesso deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti al controllo.

6. In caso di fiere concomitanti, l'operatore commerciale può operare anche con la copia autenticata dell'autorizzazione, e idonea certificazione comunale dove risulti l'assegnazione del posteggio nella fiera concomitante, (L.R., art. 39, comma 14);

7. Lo scambio consensuale di posteggio all'interno della stessa fiera, ove non contrasti con la normativa in vigore, è subordinato alla presentazione al comune di apposita domanda, con allegata scrittura privata. Il Comune provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione (L.R., art. 39, comma 15).

ARTICOLO 12 - OPERAZIONE COMMERCIALI.

1. Tutte le operazioni commerciali relative alle merci trattate devono essere effettuate esclusivamente nelle aree destinate allo svolgimento della Fiera, come individuate agli Articoli 3 e 4 del presente Regolamento e nelle Tavole allegate.

2. Gli operatori ed i frequentatori delle Fiere sono tenuti ad osservare le Leggi ed i Regolamenti vigenti, nonché le Ordinanze comunali e le disposizioni emanate dal Responsabile del Settore e/o del Servizio e dagli agenti preposti alla vigilanza ed alla disciplina delle Fiere stesse.

ARTICOLO 13 - “REGISTRO DELLE PRESENZE EFFETTIVE” NELLE FIERE E “REGISTRO DELLE PRESENZE PER SPUNTA”.

1. Per ogni Fiera presso il Comune sono tenuti:

- Un “**Registro delle Presenze Effettive**” nel quale sono iscritti gli operatori che hanno effettivamente esercitato l’attività di vendita in una determinata fiera (art. 33, co.1, lett. u L.R.);
- Un “**Registro delle Presenze per Spunta**” in cui vengono riportate le presenze dell’operatore senza che il medesimo abbia avuto la possibilità di svolgere l’attività (art. 33, co. 1, lett. v. L.R.)

2. Per ogni operatore verranno annotate nell’apposito Registro:

- Cognome e nome dell’operatore o ragione sociale;
- Tipo e Numero di Autorizzazione Amministrativa;
- Settore o Settori Merceologici autorizzati;
- Data di iscrizione nel registro Imprese tenuto c/o la CCIAA;
- Altre notizie ritenute utili dal Responsabile del Servizio.

3. Non sono ammessi a partecipare alla spunta gli operatori titolari di concessione decennale di posteggio nella Fiera di cui trattasi.

4. Gli operatori che effettuano l’operazione di spunta e, avendo la possibilità di svolgere l’attività di vendita, non occupino o lascino il posteggio assegnato, perdono il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore (Art. 9 comma 8 del Reg.).

5. La registrazione delle presenze effettive in una fiera viene effettuata entro l’orario stabilito (ore 8,00), annotando cognome e nome dell’operatore, tipo e numero di autorizzazione amministrativa (L.R., art. 39, comma 5).

6. L’operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, presenta ai fini della registrazione della presenza una sola autorizzazione.

ARTICOLO 14 - ASSENZE.

1. L'operatore che non risulti presente nel posteggio assegnatogli all'orario fissato per l'inizio della Fiera, o che liberi il posteggio stesso prima dell'orario minimo stabilito, verrà considerato rinunciatario, e quindi assente, non potrà acquisire la "presenza", ed il posteggio potrà essere utilizzato per assegnazione ad altro operatore (Vedi Art. 9 del presente Regolamento).

2. La concessione decennale di cui all'art. 6 del presente Regolamento è limitata al giorno della fiera e decade, con la relativa autorizzazione, quando l'operatore non partecipa alla Fiera per tre anni, salvi i casi di malattia e gravidanza, previa comunicazione (L.R., art. 39, comma 10).

3. Per i subentranti legittimati all'esercizio dell'attività si fa riferimento alla data di acquisizione in proprietà o in gestione dell'Azienda.

4. Nel caso di Fiere con durata stabilita in un numero di giornate superiore ad una e fino ad un massimo di quattro, sono considerati assenti gli operatori che si assentino ingiustificatamente dalla Fiera per più di una giornata. Per fiere la cui durata è stabilita in un numero di giornate superiore a 4, sono considerati assenti gli operatori che si assentano per più di 2 giornate.

ARTICOLO 15 - SUPERFICI DEI POSTEGGI E MISURE DEI BANCHI DI VENDITA.

1. Le **Superfici dei Posteggi** nelle Fiere sono fissate come riportato negli elaborati cartografici allegati di cui al precedente Art. 3 del presente Regolamento.

2. I **Banchi di vendita** nelle Fiere non dovranno, di norma, superare le misure d'ingombro massimo di seguito fissate per settori merceologici:

Specializzazione merceologica	Lunghezza MI.	Profondità MI.
Calzature, tessuti, articoli di vestiario confezionati, ferramenta, casalinghi, articoli di antiquariato ed artistici, animali vivi, e prodotti affini ai suddetti	8,00	4,00
Mercerie, pelletterie, pizzi e ricami, ombrelli, giocattoli, scampoli di tessuti, maglierie, pelliccerie, prodotti per la pulizia del vestiario e della casa, biancheria intima, camiceria,	9,00	4,00

Regolamento per la disciplina delle Fiere

alimentari, bibite, e prodotti affini ai suddetti		
Bigiotteria, souvenirs, orologi, fazzolettame, ed altri con un solo tipo di merce o con prodotti affini ai suddetti	8,00	4,00

3. Sono consentite misure più grandi soltanto nel caso di operatori già assegnatari di posteggio i quali hanno già operato nella Fiera con strutture di dimensioni maggiori, che in ogni caso non potranno essere ulteriormente aumentate.

4. Nell'ambito della superficie sopra definita l'operatore può parcheggiare il proprio veicolo sempreché ciò non arrechi disturbo ad altri operatori o al pubblico.

5. Il Responsabile di Servizio disporrà in merito ad eventuali controversie.

6. La distanza minima tra due banchi contigui non potrà essere, di norma inferiore a Cm.50.

ARTICOLO 16 - CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE.

1. Le **tende** a copertura dei banchi dovranno essere di dimensioni tali che la loro proiezione a terra sia contenuta nel perimetro del posteggio concesso.

2. L'**altezza da terra** delle coperture dei banchi non potrà essere inferiore a Mt.2,00.

3. Non è consentito appendere la merce a sostegni di qualsiasi tipo che sporgano oltre il perimetro del posteggio concesso.

4. Le merci poste in vendita debbono essere esposte ad una **altezza minima dal suolo** pari a Cm.50. Soltanto ai venditori di animali vivi, piante e fiori, macchinari, mobili, arredamento, e simili è consentita l'esposizione a terra della merce, come già dettato al precedente Articolo 11 del presente Regolamento.

ARTICOLO 17 - POSTEGGI RISERVATI AGLI AGRICOLTORI.

1. I posteggi riservati agli Agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti ottenuti per coltura o allevamento possono essere concessi esclusivamente a tali soggetti nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi igienico-sanitari e delle eventuali limitazioni di carattere merceologico.

2. La Concessione del posteggio ha durata decennale.

Regolamento per la disciplina delle Fiere

3. Per l'esercizio dell'attività gli agricoltori debbono essere titolari di apposita Autorizzazione o SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi del D.Lgs n. 228/2001 e smi.

4. Per eventuali posteggi riservati agli Agricoltori non ancora concessi si procederà al rilascio di concessione sulla base di apposita graduatoria delle richieste formata applicando i sottoelencati criteri di priorità:

- Agricoltori già titolari di posteggio che abbiano presentato domanda di trasferimento o miglioria;
- Agricoltori abituali frequentatori della Fiera che non siano titolari di concessione di posteggio, sulla base del maggior numero di presenze maturate nella Fiera;
- Nuovi operatori, con priorità per imprenditrici donne, sulla base della anzianità della Autorizzazione o SCIA per l'esercizio dell'attività di vendita dei propri prodotti.

5. I Posteggi liberi o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni potranno essere assegnati, per il periodo di non utilizzo o, se liberi, anche per un periodo predeterminato indicato dal richiedente, agli Agricoltori che, avendone titolo, ne facciano richiesta.

6. L'assegnazione avverrà sulla base di una graduatoria formulata con le modalità di cui al comma 4 del presente Articolo.

7. L'operatore decade dalla concessione di posteggio nei casi di seguito elencati:

- In tutti i casi espressamente previsti dalla L.R. e dalle norme vigenti per quanto applicabili;
- In caso di revoca o decadenza dell'Autorizzazione rilasciata o della SCIA all'operatore ai sensi delle vigenti norme;
- In caso di perdita della qualità di Agricoltore;
- Qualora ponga in vendita prodotti diversi da quelli derivanti dalla propria attività di coltivazione o di allevamento fatte salve le facoltà previste dall'art 4 D.Lgs. 228/2001;
- Qualora l'agricoltore non partecipa alla Fiera per tre anni, salvi i casi di malattia e gravidanza, previa comunicazione.

8. Per i nuovi operatori il computo del numero massimo di assenze decorrerà dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio della concessione del posteggio.

9. Il posteggio riservato agli agricoltori è legato direttamente al soggetto e non ne è ammessa la cessione, l'affitto o altra forma di trasferimento. Qualora l'operatore non intende più svolgere l'attività sul posteggio assegnato, questo rientra nella disponibilità del Comune (Art. 13, comma 2, Regolamento Reg.).

Regolamento per la disciplina delle Fiere

10. In caso di assenza temporanea dell'assegnatario il posteggio può essere assegnato giornalmente anche a operatori del commercio su aree pubbliche, nel rispetto della tipologia di vendita.

11. Per gli agricoltori presenti alla Fiera trovano applicazione le norme fissate dal presente Regolamento, per quanto applicabili.

12. Le aree ed i posteggi riservati agli agricoltori sono quelli individuati negli elaborati cartografici allegati, comprensivi di Planimetrie in scale adeguate e Prospetti riepilogativi delle superfici delle aree e dei posteggi.

ARTICOLO 18 - ALTRI POSTEGGI RISERVATI.

1. Nei casi in cui in una Fiera siano previsti posteggi riservati agli Artigiani, ai Mestieranti ed alle Associazioni senza scopo di lucro (Art. 9, comma 3, lettera d, Regolamento Reg.) o a soggetti svantaggiati (Art. 9, comma 3, lettera c, Reg.) o agli hobbisti e a chi vende o espone le proprie opere d'arte (Art. 9, comma 3, lettera d, Reg.) o agli operatori comunitari (Art. 9, comma 3, lettera b, Reg.) o alle merceologie mancanti o carenti nel limite massimo del 5 per cento dei posteggi (Art. 9, comma 3, lettera a, Reg), questi possono essere concessi esclusivamente ai soggetti ai quali sono riservati, nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi igienico-sanitari e delle eventuali limitazioni di carattere merceologico fissate per la Fiera di cui trattasi.

2. Per la **concessione dei posteggi**, per ciascuna specifica categoria di riserva, si procederà sulla base di una **Graduatoria** formata applicando, nell'ordine, i sottoelencati criteri di priorità:

- Maggior numero di presenze effettive maturate nella Fiera;
- Maggior numero di presenze per spunta maturate nella Fiera;
- Anzianità di attività;
- Priorità per imprenditrici donne.

3. I **Posteggi liberi o comunque non occupati** potranno essere assegnati, per ciascuna specifica categoria di riserva, prioritariamente fino ad esaurire la Graduatoria tra gli aventi titolo presenti alla Fiera.

4. Successivamente si procederà alla assegnazione a coloro che, pur non essendo nella specifica graduatoria, sono presenti alla Fiera, secondo i sottoelencati criteri:

- Maggior numero di presenze effettive maturate nella Fiera;

Regolamento per la disciplina delle Fiere

- Maggiore numero di presenze per spunta maturate nella Fiera;
- Anzianità di attività;
- Priorità per imprenditrici donne.

ARTICOLO 19 - POSTEGGI AGGIUNTIVI RISERVATI AGLI OPERATORI COMUNITARI.

1. Nelle Fiere in cui siano autorizzati dal Comune **Posteggi aggiuntivi** riservati ad operatori comunitari, in osservanza del dettato della L.R., art.39 - comma 12 -, questi potranno essere concessi, nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi igienico - sanitari e delle eventuali limitazioni di carattere merceologico fissate per la Fiera di cui trattasi, ad operatori dei diversi paesi dell'Unione Europea.

2. L'assegnazione avverrà sulla base di una **Graduatoria** formata tenendo conto, in ordine, di:

- Data di presentazione della richiesta di posteggio;
- Numero di presenze nella Fiera di cui trattasi;
- Numero di presenze in altre Fiere che si svolgono nella Regione;
- Numero di presenze in altre Fiere che si svolgono nel territorio nazionale;
- Anzianità di attività, adeguatamente documentata dall'operatore;
- Priorità per imprenditrici donne.

3. I **Posteggi liberi o comunque non occupati** dai titolari potranno essere assegnati prioritariamente fino ad esaurire la Graduatoria e successivamente ad altri operatori che, pur non avendo fatto richiesta di posteggio, ne hanno titolo e sono presenti alla Fiera, sulla base degli stessi criteri di cui al precedente comma del presente Articolo 19.

4. Trovano applicazione le norme dettate dal presente Regolamento, per quanto applicabili.

ARTICOLO 20 – MANIFESTAZIONI A CARATTERE STRAORDINARIO E FIERE PROMOZIONALI

1. Il Comune può istituire manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all'art.33, comma 1, lettera r, della L.R. e fiere promozionali di cui al comma 1, lettera s), del

Regolamento per la disciplina delle Fiere

medesimo articolo, cui possono partecipare i prestatori provenienti da altre Regioni italiane e dagli altri Stati membri dell'Unione europea e precisamente:

- a) gli esercenti il commercio su aree pubbliche;
- b) gli imprenditori individuali, le società di persone e di capitali purché iscritte nel registro delle imprese e previo rilascio della concessione temporanea di posteggio;
- c) gli hobbisti, gli artigiani, gli imprenditori agricoli e simili;
- d) gli operatori del commercio equo e solidale (Art. 20, comma 1 del Reg.);

2. Il Comune individua l'area e i posteggi nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di viabilità, traffico e acustica e rilascia l'autorizzazione e la concessione temporanea di posteggio, valida per la sola durata dell'evento, con le modalità fissate nel regolamento comunale (Art. 20, comma 2 del Reg.).

ARTICOLO 21 – PROMOZIONE DEL COMMERCIO EQUO SOLIDALE

1. Il Comune, d'intesa con gli organismi iscritti al registro regionale di cui alla L.R. 8/2008, può promuovere manifestazioni ed eventi del commercio equo e solidale (Art. 21, commi 1 e 2 del Reg.)

ARTICOLO 22 - APPARECCHI DI AMPLIFICAZIONE DEI SUONI.

1. Gli operatori che effettuano la vendita mediante illustrazione della merce ed i venditori di dischi, musicassette, compact disk e simili, non possono utilizzare apparecchi ad amplificazione e diffusione dei suoni qualora ciò arrechi disturbo e comprometta le normali operazioni commerciali.

2. E' anche fatto divieto di richiamare l'attenzione dei compratori con urla e schiamazzi.

3. In caso di utilizzo di apparecchi di amplificazione e diffusione o di comportamento in contrasto con quanto dettato ai precedenti comma 1 e 2 del presente Articolo il Responsabile di Servizio e gli addetti alla vigilanza interverranno per porvi fine.

Regolamento per la disciplina delle Fiere

4. In ogni caso l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni sarà consentito esclusivamente con emissioni acustiche contenute e per il tempo necessario per la contrattazione in corso.

ARTICOLO 23 - PULIZIA DEL POSTEGGIO.

1. Durante lo svolgimento della Fiera gli operatori sono tenuti a mantenere l'area concessa e le adiacenze pulite e libere da rifiuti, provvedendo a depositare questi ultimi in un proprio contenitore.

2. Al termine della Fiera i rifiuti accumulati devono essere depositati in appositi contenitori - idonei per la raccolta differenziata - messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

3. In ogni caso l'area concessa deve essere lasciata libera da ingombri e residui di qualsiasi natura ed in qualunque quantità.

ARTICOLO 24 - USO DEI VEICOLI.

1. E' consentito l'ingresso nell'area della Fiera dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature degli operatori, purché l'automezzo rientri nella quadratura del posteggio concesso o assegnato.

2. Per quanto concerne i veicoli utilizzati per la vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari, questi dovranno avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Salute.

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI IGIENICO - SANITARIE.

1. Il Commercio su aree pubbliche per la vendita di prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico - sanitarie (Art. 38, comma 5, L.R.) e deve essere esercitato nel rispetto delle modalità e dei requisiti stabiliti dal Ministero della Salute, delle Ordinanze emanate dal Sindaco, delle norme fissate dal presente Regolamento e di ogni altra norma vigente in materia per quanto applicabile.

Regolamento per la disciplina delle Fiere

2. E' fatto divieto ai titolari di concessione di posteggio, ed a quanti fruiscono di assegnazioni temporanee, di porre in vendita promiscuamente prodotti alimentari e non alimentari, anche se compresi nei Settori Merceologici autorizzati.

3. La norma di cui al precedente comma non si applica qualora siano posti in vendita congiuntamente dolciumi confezionati e giocattoli.

4. Per esigenze di carattere igienico sanitario, agli operatori che vendono animali vivi, piante e fiori, concimi e fertilizzanti, non potranno essere concessi né assegnati temporaneamente posteggi contigui a quelli già concessi o assegnati temporaneamente ad operatori che vendono prodotti alimentari.

5. La norma di cui al precedente comma ha validità anche per la concessione o assegnazione temporanea di posteggi riservati, se previsti, ad Agricoltori, ad operatori comunitari, ad altri, se previsti nella Fiera di cui trattasi.

6. Gli addetti allo svolgimento della attività di Commercio su aree pubbliche per la vendita di prodotti alimentari debbono essere in possesso dei requisiti richiesti ed attenersi a tutte le prescrizioni emanate dalla competente Autorità Sanitaria.

ARTICOLO 26 - NORME DI COMPORTAMENTO.

1. Gli operatori presenti ad una Fiera devono attenersi alle norme di comportamento di seguito riportate:

- devono esercitare la loro attività senza compromettere in nessun modo il regolare svolgimento della Fiera e senza arrecare danno o disturbo agli altri operatori;
- devono tenere comportamento corretto nei confronti dei consumatori e dell'utenza in genere, degli altri operatori e dei funzionari ed addetti al servizio e vigilanza della Fiera;
- non possono in nessun caso rifiutare la vendita della merce esposta;
- devono adempiere, secondo le modalità di Legge, all'obbligo della pubblicità dei prezzi sulla merce esposta;
- devono curare la pulizia e la decorosità propria e dei collaboratori, nonché quella del banco di vendita e delle attrezzature;
- devono attenersi a tutte le disposizioni legalmente impartite dai funzionari ed addetti competenti;
- devono rispettare tutte le disposizioni e le limitazioni imposte per motivi igienico sanitari, di polizia stradale o comunque di pubblico interesse, nonché di sicurezza e di incolumità, oltre ad eventuali riserve e limitazioni merceologiche.

ARTICOLO 27- ORARI.

1. I giorni di svolgimento delle singole Fiere sono quelli dettati al precedente Art.4 del presente Regolamento. Eventuali modifiche – per motivate esigenze di carattere straordinario legate ad eventi e casistiche annuali - potranno essere stabilite con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

2. Gli orari per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche nelle Fiere sono stabiliti con apposita Ordinanza del Sindaco, nel rispetto, per quanto applicabili, delle disposizioni di cui alle norme regionali (L.R., art.44), oltre agli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale con il presente Regolamento.

3. Come indirizzo generale l'orario delle contrattazioni nelle Fiere è quello dettato per ciascuna Fiera al precedente Articolo 4 del presente Regolamento.

4. Per la collocazione delle proprie attrezzature e l'allestimento dei banchi gli operatori potranno accedere all'area della Fiera con anticipo di 60 minuti rispetto all'orario fissato per l'inizio delle contrattazioni.

5. Ogni posteggio, concesso o assegnato temporaneamente, dovrà essere libero da ingombri e rifiuti entro 60 minuti successivi all'orario fissato per la chiusura delle contrattazioni.

6. Dopo l'inizio delle contrattazioni non sarà più ammesso all'interno della Fiera l'allestimento dei banchi da parte degli operatori titolari di concessione di posteggio, ed i posteggi con banchi non ancora allestiti saranno considerati non utilizzati ed i relativi titolari di concessione verranno registrati come assenti, e di conseguenza i posteggi potranno essere assegnati temporaneamente dal Responsabile di Servizio ad altri operatori, in osservanza di quanto dettato ai precedenti Articoli 9, 17, 18 e 19 del presente Regolamento.

7. Potranno essere in ogni caso stabilite limitazioni nei casi in cui l'area destinata allo svolgimento dell'attività non sia disponibile per motivi di polizia stradale, igienico - sanitari e di pubblico interesse.

8. In occasione dello svolgimento delle Fiere gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su Aree pubbliche hanno la facoltà di tenere aperti gli esercizi per tutta la durata della Fiera di cui trattasi.

9. E' vietata in ogni caso l'effettuazione di Fiere nelle giornate di Capodanno, Pasqua e Natale. Le Fiere che dovessero coincidere con tali festività potranno essere anticipate o posticipate con apposita Ordinanza del Sindaco.

10. Trovano comunque applicazione in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari di cui alla L.R., art. 44.

ARTICOLO 28 - CANONE DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E

T.O.S.A.P.

1. Gli operatori titolari di concessione di posteggio devono pagare la Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche ed il Canone di Concessione dei Posteggi, di cui alla delibera del C.C. n° 12 del 29.03.2011, nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale con apposito atto.

2. Per “**Canone di concessione dei posteggi**” si intende il corrispettivo di tutti i servizi offerti dal Comune per consentire l'utilizzazione del Suolo Pubblico ai fini commerciali.

3. Le norme dettate ai precedenti comma 1 e 2 del presente Articolo trovano applicazione anche per quanto concerne i posteggi riservati ad Agricoltori, ad operatori comunitari, ad altri, se previsti, dati in concessione o assegnati temporaneamente, che pagheranno Canone e T.O.S.A.P. nella misura e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 29 - DIREZIONE DELLE FIERE.

1. La **Direzione delle Fiere** è affidata ad un funzionario Comunale, appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale, al quale sono demandati i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle disposizioni regolamentari e delle Ordinanze del Sindaco in materia;
- curare la disciplina delle Fiere;
- tenere costantemente aggiornate le schede di presenza degli operatori alle Fiere;
- segnalare tempestivamente le infrazioni alle norme regolamentari ed alle altre norme applicabili;
- proporre provvedimenti volti a migliorare lo svolgimento delle Fiere e la disciplina del Commercio nelle stesse;
- adottare i provvedimenti ritenuti urgenti ed inderogabili per assicurare il regolare funzionamento delle Fiere, dandone immediata comunicazione al Sindaco.

ARTICOLO 30- DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1.L'attività di commercio su aree pubbliche nelle fiere, è soggetta alla presentazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 296/2006, con le modalità e le tempistiche previste dalla L.R. art 38-bis, commi, 1, 2, 3, 4).

ARTICOLO 31 - SOPPRESSIONE DELLE FIERE.

1. Il Comune potrà disporre con apposito atto la soppressione (L.R., art.36 - comma 1) di ciascuna Fiera qualora si concretino una delle condizioni di seguito elencate:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) esiguo numero di operatori presenti alla Fiera;
- c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore.

ARTICOLO 32 - RESPONSABILITA'.

1. Salve ed impregiudicate le responsabilità previste dalla Legge, il Comune non risponde dei danni di qualsiasi natura derivanti agli operatori ed ai frequentatori delle Fiere, i quali sono a loro volta responsabili in solido di ogni eventuale danno causato al Comune.

ARTICOLO 33 - SANZIONI.

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle norme vigenti sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 45 della L.R.

2. La mancata osservanza di eventuali norme specifiche dettate dal presente Regolamento o da Ordinanze del Sindaco o da altre norme regolamentari applicabili comporterà, qualora le norme di legge vigenti non contemplino specificatamente la violazione, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, graduata sulla base delle norme vigenti del regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni per violazione dei regolamenti e ordinanze comunali.

3. Ogni infrazione comporterà anche la diffida, all'operatore che l'ha commessa, da parte del Responsabile di Area.

E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme vigenti per quanto applicabili.

ARTICOLO 34 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme dettate dalla L.R., dal Reg. regionale approvato con DGR n. 872 del 29.06.2011, nonché ogni altra norma vigente in materia per quanto applicabile.

Regolamento per la disciplina delle Fiere

2. Il presente regolamento viene pubblicato in forma permanente nel sito web istituzionale del Comune di Montecalvo in Foglia, nella sezione “FIERE E MERCATI”

INDICE

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Art. 1 - Oggetto	Pag. 2
------------------	--------

TITOLO I : FIERE

Art. 2 - Definizioni	Pag. 3
Art. 3 - Aree destinate allo svolgimento delle Fiere	Pag. 4
Art. 4 - Caratteristiche delle Fiere	Pag. 4
Art. 5 - Modifiche dei Posteggi - Spostamento della data delle Fiere	Pag. 5
Art. 6 - Concessione del Posteggio	Pag. 5
Art. 7 - Criteri di Priorità per la Concessione dei posteggi	Pag. 6
Art. 8 - Subingresso nella Concessione del Posteggio	Pag. 7
Art. 9 - Assegnazioni dei Posteggi non occupati	Pag. 9
Art. 10 - Ammissione alle Fiere	Pag. 9
Art. 11 - Uso del Posteggio	Pag. 10
Art. 12 - Operazioni Commerciali	Pag. 11
Art. 13 - “Registro delle Presenze effettive” e “Registro delle Presenze per spunta”	Pag. 11
Art. 14 - Assenze	Pag. 12
Art. 15 - Superficie dei Posteggi Misure dei Banchi di vendita	Pag. 12
Art. 16 - Caratteristiche delle attrezzature	Pag. 13
Art. 17 - Posteggi riservati agli Agricoltori	Pag. 13
Art. 18 - Altri Posteggi riservati	Pag. 15
Art. 19 - Posteggi Aggiuntivi riservati agli operatori comunitari	Pag. 16
Art.20 - Manifestazioni a carattere straordinario e fiere Promozionali	Pag. 16
Art. 21 – Promozione del Commercio equo solidale	Pag. 17
Art. 22 - Apparecchi di amplificazione dei suoni	Pag. 17
Art. 23 - Pulizia del Posteggio	Pag. 18
Art. 24 - Uso dei Veicoli	Pag. 18
Art. 25 - Disposizioni igienico - sanitarie	Pag. 18
Art. 26 - Norme di Comportamento	Pag. 19
Art. 27 - Orari	Pag. 20
Art. 28 - Canone di Concessione del Posteggio e T.O.S.A.P.	Pag. 21
Art. 29 - Direzione delle Fiere	Pag. 21
Art. 30 - Documento Unico di Regolarità Contributiva	Pag. 21
Art. 31 - Soppressione delle Fiere	Pag. 22
Art. 32 - Responsabilità	Pag. 22
Art. 33 - Sanzioni	Pag. 22
Art. 34 - Disposizioni Finali e Transitorie	Pag. 22

Regolamento per la disciplina delle Fiere